



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

## **IL CAPO DIPARTIMENTO**

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e ss.mm. ii., ed in particolare l'articolo 164 che detta disposizioni sull'estensione delle regole convenute nell'ambito dell'organizzazione richiedente agli altri operatori del settore

**VISTO** il D.M. 387 del 3 febbraio 2016 – “*Disposizioni nazionali in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (OP) che operano nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013*”;

**VISTO** l'articolo 62, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

**VISTO** il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpiti da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali*”, e in particolare l'articolo 3 che detta “*Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo*”; in particolare:

- a) il comma 6 che regola il regime sanzionatorio in caso di inosservanza delle regole per le quali sia stata disposta l'estensione;
- b) il comma 8 che indica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale Autorità Nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 162 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

**VISTO** il D.P.R. del 14 febbraio 2012 n. 41, recante “*Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'Art. 2 decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*” e dall'art. 1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicato sulla G.U. il 16 aprile ed in vigore dal 1 maggio 2012;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

**VISTO** il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

**VISTO** il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 recante “*Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*”.

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla “*semplificazione della gestione della PAC*”, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2015;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 luglio 2015, recante “*Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole*”;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. 9510 del 16 febbraio 2015 che riconosce la O.I. Tabacco Italia come Organizzazione Interprofessionale nazionale nel settore del tabacco greggio, ai sensi degli articoli 157, 158, 159 e 162 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 2858 del 7 agosto 2015, recante “*Estensione delle regole dell’Accordo interprofessionale tabacco per i raccolti 2015-2016-2017*” – “*erga omnes tabacco*” e sue ss.mm.ii.;

**VISTO** l’Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2020 firmato nell’ambito della O.I.T, ed approvato all’unanimità dall’Assemblea dell’O.I. in data 9 gennaio 2018, contenente le regole concordate relative alla commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale;

**VISTA** la pubblicazione dell’Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2020 sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTA** la richiesta dell’O.I. Tabacco Italia, sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea dell’O.I. Tabacco Italia, assunte all’unanimità in data 9 gennaio 2018, conformemente agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, di estensione delle regole relative alla commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale nonché dell’obbligo dei contributi finanziari derivanti dalla loro applicazione anche nei confronti degli altri operatori attivi sull’intero territorio nazionale e non aderenti all’Organizzazione Interprofessionale;

**VISTO** il D.P.R. registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2017, reg.ne prev. 242, con il quale, ai sensi dell’Art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è stato conferito al Dr. Luca Bianchi, l’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

**RISCONTRATI** i requisiti di rappresentatività economica dell'O.I. Tabacco Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

**CONSIDERATO** che l'O.I. Tabacco Italia possiede il requisito di rappresentatività previsto dall'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente all'estensione delle regole agli operatori non aderenti, rappresentando essa oltre i due terzi dei volumi complessivi di tabacco greggio prodotti e trasformati nell'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che la deliberazione della richiesta di estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è conforme a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

**RITENUTO** che le attività disciplinate dalle regole estese ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) 1308/2013 sono di interesse economico generale per gli operatori economici, e che, ai sensi dell'articolo 165 del medesimo regolamento, i singoli operatori economici o gruppi che non aderiscono all'Organizzazione Interprofessionale, ma beneficiano di dette attività, sono tenuti a versare all'Organizzazione Interprofessionale un importo pari ad una parte dei contributi finanziari versati dai soci aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola;

**CONSIDERATO** che l'Accordo Interprofessionale Tabacco applicato per i raccolti 2015, 2016 e 2017 è stato pienamente applicato contribuendo alla razionalizzazione ed alla trasparenza del mercato ed alla tutela della legalità nelle prassi commerciali;

**CONSIDERATO** che l'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2010, approvato all'unanimità dall'Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia:

- a) è conforme alle norme comunitarie generali e di settore;
- b) prevede regole che non arrecano pregiudizio agli altri operatori nazionali e comunitari;

**RITENUTO** necessario continuare a garantire la massima trasparenza nell'ambito del mercato del tabacco greggio ed il rispetto delle condizioni di pari concorrenza tra tutti gli operatori;

**RITENUTO** adottare nell'ambito del settore del tabacco procedure conformi alle relazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013, così come novellato ed integrato dal regolamento (UE) 2017/2393 e ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, relativamente alla previsione che ogni consegna di tabacco greggio prodotto in Italia deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti, garantendo il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “Ministero”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- b) “AGEA”: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
- c) “Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia”: Organizzazione nazionale nel settore del tabacco greggio riconosciuta con Decreto Direttoriale 9510 del 16 febbraio 2015, ai sensi degli articoli 157-159 e 162 del regolamento (UE) 1308/2013 (di seguito denominata O.I.T.);
- d) “Associazioni di Organizzazioni di Produttori”: le Organizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 156 del regolamento (UE) 1308/2013, di seguito denominate A.O.P.;
- e) “Organizzazioni di produttori”: le organizzazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013, di seguito denominate O.P.;
- f) “imprese di prima trasformazione”: le imprese che effettuano la prima trasformazione e riconosciute dall’Organismo Pagatore competente (di seguito denominate trasformatori);
- g) “manifatture”: le imprese industriali che eseguono, manualmente o per mezzo di macchine, il processo di lavorazione del tabacco greggio trasformato per l’ottenimento di un prodotto finito. Nel caso svolgano anche il processo di prima trasformazione devono ottenere il riconoscimento come trasformatori da parte dell’Organismo Pagatore competente;
- h) “società affiliate alle manifatture”: le società controllate o appartenenti ad un gruppo facente capo ad una manifattura (di seguito denominate società affiliate). Nel caso svolgano anche il processo di prima trasformazione devono ottenere il riconoscimento come trasformatori da parte dell’Organismo Pagatore competente;
- i) “venditori”: i soggetti di cui alle lettere d) e e) del presente comma;
- j) “acquirenti”: i soggetti di cui alle lettere f), g) e h) del presente comma;
- k) “contratto di coltivazione”: contratto di coltivazione del tabacco stipulato tra una Organizzazione di produttori o Associazione di organizzazioni di produttori di tabacco ed un’impresa di prima trasformazione o una manifattura o una società affiliata;
- l) “prima trasformazione”: trasformazione del tabacco secco allo stato sciolto consegnato da un agricoltore (produttore) in un prodotto stabile e omogeneo, atto ad essere



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

immagazzinato, condizionato in balle o imballaggi di qualità conforme alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture);

- m) “regolamento”: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e ss.mm.ii..

## **Articolo 2**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto si applica:

- a) agli agricoltori che coltivano tabacco per i raccolti delle annate agrarie 2018, 2019 e 2020;
- b) alle Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e seguenti del regolamento e del D.M. 387 del 3 febbraio 2016, cui aderiscono gli agricoltori di cui al precedente punto a) e alle loro Associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 156 del regolamento;
- c) ai primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione:
  - 1) imprese di prima trasformazione;
  - 2) imprese manifatturiere di prodotti del tabacco;
  - 3) imprese appartenenti ad un gruppo facente capo ad una impresa manifatturiera (imprese affiliate).

2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono tenuti all'iscrizione nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 503/1999, *Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.*

3. Le regole, contenute nell'Accordo Interprofessionale Tabacco, posto come Allegato I al presente decreto, sono estese e rese obbligatorie, limitatamente ai raccolti delle annate agrarie 2018, 2019 e 2020, nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 1 non aderenti all'O.I. Tabacco Italia. In particolare è esteso e reso obbligatorio il rispetto del Contratto-Tipo, Allegato 1, annesso all'Accordo Interprofessionale 2018, 2019 e 2020, i cui contenuti e requisiti sono da intendersi minimi e inderogabili, fatta salva l'aggiunta di ulteriori elementi, conseguenti a modifiche normative, decisi dall'assemblea della O.I.T. oppure lasciati alla libera negoziazione delle parti.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

4. E'parimenti esteso agli operatori del settore non aderenti all'O.I. Tabacco Italia l'obbligo di versare contributi finanziari all'O.I., relativamente alle attività specificamente previste nell'Accordo Interprofessionale ed in funzione delle deliberazioni dell'Assemblea dell'O.I.T. stessa, ai sensi dell'articolo 10 del citato Accordo Interprofessionale. I contributi finanziari comprendono la copertura dei costi relativi all'attività di controllo e il monitoraggio di cui al presente Decreto.

## **Articolo 3**

*(Relazioni contrattuali)*

1. In attuazione dell'articolo 168 del regolamento, ogni consegna di tabacco greggio prodotto in Italia ad un primo acquirente deve formare obbligatoriamente oggetto di un contratto di coltivazione scritto. Anche per motivi di controllo e di tutela della legalità delle prassi commerciali, è vietata la commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale non conforme alle disposizioni riportate nel comma 5 del presente articolo.
2. I contratti di coltivazione per la commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale sono sottoscritti, con efficacia vincolante per i produttori associati, dalle Organizzazioni dei Produttori o loro Associazioni, riconosciute dalle Autorità competenti, e da imprese di prima trasformazione o imprese manifatturiere o società a queste ultime affiliate, riconosciute dall'Organismo pagatore territorialmente competente. La data ultima per la sottoscrizione dei contratti di coltivazione è il 15 maggio dell'anno del raccolto di cui trattasi. Su manifeste esigenze delle parti contrattuali e per garantire la massima tutela ai coltivatori, le parti medesime possono concordare i termini dei contratti di coltivazione antecedentemente a tale data, compatibilmente con l'ottenimento dei rispettivi riconoscimenti, e perfezionare i contratti successivamente, sempre entro il 15 maggio dell'anno del raccolto, nel caso in cui alla data di stipula i coltivatori non avessero a disposizione, in tutto o in parte, gli elementi necessari alla presentazione della domanda unica.
3. Le O.P. o le A.O.P. ammesse alla contrattazione sono quelle riconosciute a tutto il 31 marzo dell'anno del raccolto di cui trattasi. Le O.P. o le A.O.P. entro il 15 aprile dell'anno del raccolto di cui trattasi trasmettono ad AGEA la propria base associativa. L'AGEA, effettuate le verifiche sulla base associativa, trasmette entro il successivo 25 aprile la base associativa consolidata all'Organismo Pagatore territorialmente competente in funzione della sede legale dell'O.P. o dell'A.O.P.
4. Gli acquirenti devono avere i requisiti giuridici, amministrativi e tecnici degli stabilimenti di prima trasformazione come specificati dalla Circolare AGEA prevista all'articolo 5, comma 1 del presente decreto.



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

5. I contratti di coltivazione di cui al precedente comma 2 dovranno essere redatti secondo lo schema di Contratto-Tipo Allegato 1, annesso all'Accordo Interprofessionale allegato al presente decreto per i raccolti delle annate agrarie 2018, 2019 e 2020. Il contratto, stipulato in forma scritta prima della consegna, ha validità annuale con riferimento all'annata agraria di cui trattasi e comprende i seguenti elementi minimi:
- a) l'elenco dei produttori interessati e tutti gli elementi necessari a consentire la tracciabilità del prodotto;
  - b) i piani di coltivazione dei produttori interessati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, relativo alla *Semplificazione della gestione della PAC*, che costituiscono allegati del contratto;
  - c) l'utilizzo di semente selezionata, registrata e certificata, testata ed esente OGM, fornita o approvata dall'acquirente;
  - d) l'impegno a rispettare:
    - 1) le linee guida di "Buona pratica agricola per la produzione di tabacco in Italia" predisposte dal Ministero;
    - 2) i disciplinari di produzione specifici per ciascuna varietà di tabacco, predisposti dal Ministero;
    - 3) le buone pratiche di lavoro concordate tra le parti, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nell'Articolo 7 e nell'Allegato 3 dell'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2020;
    - 4) le indicazioni relative all'utilizzo degli agrofarmaci contenute nell'Articolo 8 e nell'Allegato 4 dell'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2020;
  - e) il prezzo da pagare alla consegna, definito nel contratto di coltivazione, differenziato per gradi qualitativi, in base alla quantità e alla composizione del tabacco effettivamente consegnato e coerente con le caratteristiche qualitative e il valore commerciale del tabacco;
  - f) la quantità e le caratteristiche qualitative minime del tabacco che deve essere consegnato, definite nell'Allegato 2 dell'Accordo Interprofessionale tabacco per i raccolti delle annate agrarie 2018, 2019 e 2020;
  - g) il calendario delle consegne;
  - h) la durata del contratto e le clausole di risoluzione;
  - i) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento del prezzo contrattuale che, in ogni caso, non potrà superare i 30 (trenta) giorni dalla data di



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

## DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

### DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

ciascuna consegna e dovrà essere eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, al fine di garantirne la tracciabilità;

j) le modalità previste per la consegna del tabacco, comprese le caratteristiche e le condizioni di utilizzo degli imballaggi;

k) le norme e le condizioni applicabili in caso di controversie.

6. Il contratto, con gli allegati di cui al comma 5, lett. a) e b), è trasmesso telematicamente, attraverso il portale SIAN all'Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'O.P. o A.O.P. entro il 20 giugno dell'anno di raccolto. Qualsiasi cambio di particelle o riduzione di superficie che modifichi il piano colturale ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, relativo alla *Semplificazione della gestione della PAC*, essendo parte sostanziale del contratto, deve essere comunicato con le medesime modalità all'Organismo Pagatore.

7. I contratti di coltivazione devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e smi. I contratti devono, pertanto, essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti e, in particolare, è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.

Nello specifico si chiarisce che i prezzi indicati nelle griglie contrattuali (punto 7 dell'Allegato 1 al Contratto-Tipo) rappresentano i prezzi finiti sulla base dei quali, in funzione delle quantità e delle caratteristiche del tabacco oggetto di ciascuna consegna, dovrà essere emesso il bollettino di perizia ed effettuato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni da ciascuna consegna, il relativo pagamento integrale.

La totalità delle intese raggiunte tra le parti devono essere contenute nel contratto di coltivazione tra di esse sottoscritto. Non è dunque consentita la stipula di accordi collaterali, di qualsivoglia natura, in deroga o ad integrazione delle pattuizioni contenute nel contratto di coltivazione.

Qualora, per atto o fatto imputabile all'acquirente, un produttore si trovi nelle condizioni di non poter effettuare le consegne previste nel contratto di coltivazione con esso stipulato, quest'ultimo dovrà darne tempestiva comunicazione alla AGEA ed all'Organismo pagatore competente, indicando la quantità e la qualità del tabacco non consegnato ed il luogo di conservazione di esso.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Effettuata tale comunicazione, in assenza di diverse indicazioni da parte di AGEA, trascorsi dieci giorni dalla relativa comunicazione, il produttore avrà la facoltà di contrattare il tabacco non consegnato attraverso la propria O.P. di appartenenza anche successivamente alla data di inizio delle consegne.

Qualora il produttore non sia riuscito a collocare il tabacco non consegnato attraverso la propria O.P. di appartenenza e decida, per la campagna successiva, di aderire ad una nuova O.P., la contrattazione del medesimo tabacco non consegnato dovrà avvenire attraverso la nuova O.P..

Il ritardo ingiustificato nel pagamento anche di una sola consegna costituisce condotta che legittima il produttore a sospendere le consegne.

Per ogni campagna AGEA trasmetterà al Ministero e a O.I.T. i prezzi medi di acquisto del tabacco a livello nazionale, suddivisi per gruppo varietale. Qualora il prezzo medio (risultante dalla somma dei prezzi per grado commerciale diviso per il numero dei gradi) indicato nelle griglie contrattuali di uno specifico contratto si discosti di oltre il 40% dai prezzi medi nazionali di acquisto rilevati a livello nazionale per il raccolto precedente, relativamente al medesimo gruppo varietale, il venditore e l'acquirente e dovranno trasmettere ad AGEA, unitamente alla trasmissione telematica del contratto di coltivazione, giustificata motivazione sottoscritta da entrambi, atta a giustificare lo scostamento rilevato.

## **Articolo 4**

*(Consegne)*

1. Al fine di consentire le attività di controllo, l'acquirente comunica all'Organismo Pagatore competente per territorio, per ciascun magazzino di trasformazione e/o centro di acquisto:
  - a) entro il 1 agosto dell'anno del raccolto, la data di inizio delle consegne;
  - b) entro il giovedì della settimana precedente, il calendario delle consegne previste per la settimana successiva, indicando le date e gli orari previsti e gli elementi identificativi dei contratti in esecuzione, dei venditori e dei singoli produttori interessati alle consegne, comunicando le variazioni insorgenti con la massima tempestività.
2. L'O.P. o l'A.O.P. e l'acquirente stabiliscono, all'atto della consegna, il peso netto di tabacco ammissibile alla consegna stessa, il valore per grado qualitativo contrattuale attribuito e redigono un bollettino di perizia completo di tutti gli elementi, quantitativi, qualitativi e di valore, per ciascun grado qualitativo, determinato per il tabacco oggetto della consegna, in base alle specifiche contenute nel contratto di coltivazione, evidenziando i quantitativi attribuiti alle ultime due classi merceologiche.



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

3. I dati contenuti nel bollettino di perizia, devono essere trasmessi, entro la fine della settimana in cui sono avvenute, dall'O.P. o A.O.P. all'Organismo Pagatore competente, utilizzando le procedure messe a disposizione dallo stesso.
4. Gli Organismi Pagatori trasmettono telematicamente ad AGEA-coordinamento i dati dei bollettini di perizia entro la fine di ciascun mese, a partire dall'avvio delle consegne, anche ai fini della verifica del pagamento del prezzo contrattuale da parte dell'acquirente.

### **Articolo 5**

*(Modalità operative, controlli e sanzioni)*

1. AGEA, con proprie circolari, definisce i criteri per il riconoscimento dei primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione, le modalità di contrattazione e le relative procedure di controllo, da parte degli Organismi Pagatori, nonché le procedure di trasmissione informatica agli Organismi Pagatori dei contratti di cui all'articolo 3 e delle informazioni di cui all'articolo 4.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al richiamato articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente Decreto e le eventuali irrogazioni di sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 compete all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero il quale, prima di procedere all'irrogazione della sanzione, qualora ne ricorrano i presupposti, dà attuazione alla procedura della diffida di cui al comma 3, articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e alla riduzione della sanzione ai sensi dell'articolo 4 della medesima norma. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.
3. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto con riferimento alle norme contenute nell'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2020 e/o del Contratto-Tipo ad esse allegato, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari il quale, nella determinazione dell'importo delle sanzioni, opera nel rispetto dei criteri di proporzionalità di cui al citato comma 6, articolo 3.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

4. I venditori e gli acquirenti che non rispettano le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, disposto in attuazione dell'art. 168 del Reg. (Ue) n. 1308/2013, perdono il diritto a sottoscrivere i contratti di coltivazione, in via temporanea o definitiva, a partire dall'anno successivo a quello del raccolto in cui è rilevata l'inadempienza.
5. Gli esiti dei controlli dovranno essere riportati nel Registro unico dei controlli ispettivi.
6. Per consentire il monitoraggio delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, nonché dell'attuazione dell'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del regolamento, ed al fine di migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e di agevolare il coordinamento delle modalità di immissione sul mercato, AGEA trasmette al Ministero e a O.I.T. le informazioni pubbliche, aggregate per macro-aree e suddivise per gruppo varietale, relative agli impegni dei produttori in termini di superfici e volumi di produzione, dei trasformatori in termini di flussi di trasformazione ed al monitoraggio dell'andamento delle consegne.
7. Il costo dei controlli e delle attività di monitoraggio è posto a carico di O.I.T. e degli operatori non aderenti, in base a quanto indicato al precedente articolo 2, commi 3 e 4. L'O.I.T. individua l'Organismo delegato al controllo; il coordinamento dei controlli, di competenza di AGEA, sarà effettuato per il tramite del SIAN.

## **Articolo 6**

*(Disposizioni finali)*

1. Le regole e le decisioni adottate con il presente decreto sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 164, comma 6 del regolamento.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)).

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

*Luca Bianchi*

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

*Allegato I – Accordo Interprofessionale Tabacco 2018-2020, pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 5 febbraio 2018 all'indirizzo: [www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12192](http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12192)*